



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

ORDINANZA N° 4 DEL 13/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PATRIMONIO

IL SINDACO

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti dalla proliferazione della popolazione di piccioni, cosiddetti "Torraiolì" (*Columba livia* var. *domestica*) sul territorio cittadino;

ATTESO che tale specie avendo colonizzato il territorio comunale, con maggiori concentrazioni nei centri abitati, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria oltre che danno a carico di edifici pubblici e privati, degrado di monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi, marciapiedi e vie pubbliche;

VISTO che è spesso segnalato agli uffici comunali la quotidiana abitudine dei cittadini di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;

DATO ATTO che per quanto rilevato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, la Regione e le Province in materia faunistica (art. 7 L.157/92), la posizione sistematica, ecologica e legale del piccione di città è quella di entità non appartenente alla fauna selvatica e, pertanto, non soggetta alla normativa posta a tutela della stessa;

CONSIDERATO che la presente Amministrazione Comunale è impegnata in iniziative volte a contenere il proliferare della specie, in ambito urbano, con uso di metodi ecologici quali dissuasori meccanici e/o sonori non cruenti per impedire la posa dei volatili in aree di propria competenza;

PRESO ATTO delle segnalazioni e richieste pervenute da privati cittadini che lamentano problematiche igienico-sanitarie nella loro zona di residenza, localizzate prevalentemente nel centro storico;

RAVVISATA la necessità di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati;

VISTO l'art. 50 quinto comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge 157/92 in materia faunistica;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

STANTE l'urgenza a provvedere in merito;

ORDINA

1. a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all'interno dei centri abitati;

2. a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che, per qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di provvedere:
 - a) a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano ed alla rimozione delle carcasse ove presenti;
 - b) all'immediata chiusura, ove possibile, di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione mediante apposizione di griglie o reti;
 - c) ad impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento;

3. la presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto.

AVVERTE

A. che l'applicazione di detta Ordinanza mira al fine specifico di mantenere le migliori condizioni del decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;

B. in caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, da un minima di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 100,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;

C. entro 30 giorni dalla data della contestazione a notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto o norma dell'art. 17 della Legge 689/1981, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità;

D. la sanzione di cui al precedente punto B. sarà imputata in solido a chi risulterà aver titolo predisporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i favori e le opere prescritte;

RICORDA CHE

- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, etc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;
- l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;
- qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione per l'eventuale esecuzione d'ufficio;
- avverso il presente procedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

- che siano incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli agenti della Polizia Locale, al fine dell'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente ordinanza al Prefetto di Savona, al Questore di Savona, al Presidente della Regione Liguria, al Presidente della Provincia di Savona, al Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAL, al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene Pubblica della ASL 2 Savonese;

- che il presente atto sia portato a conoscenza della cittadinanza, mediante pubblicazione all'Albo on line del Comune e della stessa sia data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Borghetto Santo Spirito e sulle pagine social dell'Ente medesimo.

IL SINDACO
GIANCARLO CANEPA

*DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEGLI
ARTT. 20 E DEL D.LGS. N.82/200*

Sindaco

Giancarlo Canepa / ArubaPEC S.p.A.

*DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEGLI
ARTT. 20 E DEL D.LGS. N.82/200*